

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

91.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Di iniziativa popolare e dei senatori Pasquino ed altri; Pecchioli ed altri: Esclusione dal segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ( <i>Approvata in un testo unificato dal Senato</i> ) (5004) .....	3
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 12
Coco Giovanni Silvestro, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	11
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (PCI) .....	6
Fracchia Bruno (PCI) .....	5, 8
Guidetti Serra Bianca (DP) .....	10
Gorgoni Gaetano (PRI) .....	5
Mellini Mauro (FE) .....	5, 7, 8, 10, 11
Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i> , (DC) .....	4, 5, 10, 12
Pedrazzi Cipolla Anna Maria (PCI) .....	5, 10
Rizzo Aldo (Sin. Ind.) .....	5, 8
<b>Votazione nominale:</b>	
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> .....	12

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 15,25.**

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO,  
Segretario f.f., legge il processo verbale  
della seduta precedente.  
(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa popolare e dei senatori Pasquino ed altri e Pecchioli ed altri: Esclusione dal segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5004).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa popolare e dei senatori Pasquino ed altri e Pecchioli ed altri: « Esclusione dal segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta antimeridiana del 26 luglio 1990.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data odierna, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, con le seguenti osservazioni:

« 1) la dizione dell'articolo 1 relativa alle fattispecie materiali di cui all'attività di segretazione risulta ridotta rispetto alla identica previsione contenuta nell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977: si chiede pertanto alla Commissione di merito di valutare le conseguenze di tale diversità e, se del caso, di eliminarla;

2) all'articolo 1 si ritiene necessario chiarire il senso da attribuirsi all'espressione « Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice », poiché o è un'espressione del tutto pleonastica e meramente ripetitiva di quella adoperata dal codice di procedura penale — dove però ha una collocazione significativa in quanto concerne ogni reato identificato non per la sua natura ma per le finalità per cui è commesso — oppure implica altro, che potrebbe creare una seria incongruenza costituzionale rispetto ai poteri dell'autorità giudiziaria. Appare pertanto opportuno che la Commissione di merito chiarisca tale profilo;

3) si sottolinea la necessità di chiarire quanto è ancora equivoco, inficiando l'intero significato del testo, in ordine ai poteri del giudice in pendenza del conflitto di attribuzione;

4) la disposizione di cui all'articolo 2, per altro comune sia a delitti qualificati per la finalità di terrorismo sia ai delitti di strage, sembra stabilire un procedimento che, fatto salvo quello previsto dalla legge n. 801 del 1977, che si muove sul terreno distinto della responsabilità politica, corrisponde ad un'ipotesi di conflitto di attribuzione tra potere esecutivo e potere giudiziario, in cui nessun passo in avanti viene compiuto rispetto all'attuale disciplina, ma si profila qualche ulteriore difficoltà per la soddisfazione delle legittime pretese dell'ordine giudiziario;

5) manca del tutto in questo primo provvedimento di riforma del segreto di Stato ogni riscontro della unanime volontà della Camera sui punti di riforma, manifestati ed articolati nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva rela-

tiva alla materia dei servizi di informazione e sicurezza, svolta dalla I Commissione affari costituzionali, approvato nella seduta del 7 gennaio 1988; valuti la Commissione di merito quali di tali conclusioni inserire nel testo in esame che ne è allo stato del tutto carente;

6) che l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

« L'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, in ordine alle osservazioni contenute nel parere favorevole reso dalla I Commissione, premesso che il provvedimento non è inteso a modificare la vigente disciplina del segreto di Stato — su cui sarebbe competente la I, e non la II Commissione — ma soltanto ad estendere la disciplina dell'opponibilità di tale segreto nel procedimento penale ai reati commessi per finalità di terrorismo e ai delitti di strage, si fa presente quanto segue.

La prima osservazione non sembra fondata. La asserita differenza tra l'individuazione delle fattispecie materiali contenuta nell'articolo 1 e quella di cui all'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, oltre che apparire del tutto priva di effetti sostanziali, è già per altro esistente, dato che l'articolo 1 della proposta di legge non modifica in alcun modo, sul punto, il vigente articolo 204 del codice di procedura penale.

Anche la seconda osservazione non appare fondata, in quanto l'espressione: « Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita da giudice » è già contenuta nel vigente testo dell'articolo 204 del codice di procedura penale. Sembrerebbe quindi ingiustificato, viceversa — e potrebbe dar luogo a problemi interpretativi — omettere tale espressione nel nuovo testo del predetto articolo 204.

Come ho già detto, il provvedimento intende innovare la vigente disciplina del

segreto di Stato nel procedimento penale solo per estendere l'esclusione dell'opponibilità di tale segreto con riferimento ai reati commessi per finalità di terrorismo ed ai delitti di strage. La regolamentazione dei poteri del giudice nel caso di conflitto di attribuzione è dunque del tutto estranea al provvedimento medesimo; né dettare tale regolamentazione sembra, per altro, rientrare in alcun modo nelle competenze della II Commissione.

L'articolo 2 della proposta di legge innova al vigente testo dell'articolo 66, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale solo in quanto prevede che la conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri debba avvenire « con atto motivato ». Lungi dal profilare ulteriori difficoltà per le « legittime pretese dell'ordine giudiziario », com'è scritto nel parere, il provvedimento impone pertanto un onere di motivazione al Presidente del Consiglio dei ministri, rafforzando corrispondentemente, per ineludibile conseguenza, la posizione dell'autorità giudiziaria.

La quinta osservazione contiene, evidentemente, un rilievo di natura squisitamente politica, che risulta contrastato dalla prevalente esigenza, anch'essa politica, di approvare sollecitamente il provvedimento, onde poter estendere ai reati terroristici ed ai delitti di strage l'esclusione dal segreto di Stato di cui all'articolo 204 del codice di procedura penale.

Quanto, infine, all'ultima osservazione, l'abrogazione pura e semplice dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione non appare opportuna, in quanto resterebbero altrimenti prive di disciplina le modalità procedurali relative alla conferma dell'eccezione di segretezza da parte del presidente del Consiglio dei ministri. In ogni modo, il suddetto rilievo risulta di contenuto identico all'emendamento Rizzo 2.1, ragion per cui la Commissione potrà valutare la questione ed esprimersi al riguardo in sede di esame dell'articolo 2.

MAURO MELLINI. Il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali è articolato e, sostanzialmente, critico nei confronti del provvedimento in discussione.

Ritengo che le critiche poc'anzi mosse dal relatore alle osservazioni della I Commissione aggiungano complessità al nostro lavoro anziché semplificarlo.

Credo che abbiamo tutti il dovere di esaminare con la massima attenzione il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, tenendo conto dell'intervento del relatore e di ogni altra considerazione che ognuno di noi, per avventura, ritenesse di esporre su questo argomento.

D'altra parte, è di tutta evidenza che, se poc'anzi ci siamo dovuti dolere della mancanza del numero legale in Assemblea, altrettanto siamo indotti a fare in questa sede, dove non sembra esservi ombra di numero legale per il prosieguo della discussione del provvedimento all'ordine del giorno.

A questo punto dopo aver ringraziato il relatore per le osservazioni formulate in ordine al parere della I Commissione ed aver preso atto degli emendamenti presentati, credo sia meglio salutarci ed affrontare un'estate di meditazione e di riflessione.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Sulla proposta di rinvio, vorrei conoscere il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Qualora i presentatori degli emendamenti li ritirassero, si giungerebbe rapidamente all'approvazione del provvedimento in oggetto. Se ciò non avvenisse, si renderebbe necessario l'approfondimento delle questioni sollevate da tali emendamenti, alcuni dei quali sono stati appena presentati, rendendosi per altro inevitabile il rinvio sollecitato anche dal collega Mellini.

ALDO RIZZO. Secondo quanto afferma il relatore, il ritiro degli emendamenti farebbe « spuntare » i deputati assenti!

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, l'esperienza ci ha insegnato come non si debba auspicare il ritiro degli emendamenti per ottenere risultati che si sa bene in partenza non sono raggiungibili. Tra l'altro, di fronte ad un testo di legge di notevole rilevanza, com'è quello oggi in esame, ritirare le proposte emendative significherebbe umiliare il dibattito.

È vero che il parere espresso dalla I Commissione non è condizionato, è altrettanto vero, però, che peccheremmo di leggerezza se operassimo una distinzione tra un parere con osservazioni ed un altro con condizioni. Tanto più che le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali oltre ad essere pertinenti sono gravi e colgono nel segno i possibili e gravi effetti scaturenti dall'approvazione della proposta di legge n. 5004.

La Commissione è riunita per discutere il provvedimento concernente l'esclusione del segreto di Stato per determinati reati e questo bisogna fare regolarmente, con assoluta tranquillità e disponendo del tempo necessario. Solamente all'atto della votazione degli emendamenti se lei, signor presidente, riterrà mancante il numero legale, verificheremo le conseguenze. Adesso, ripeto, si deve andare avanti e discutere con molta serietà, poiché si tratta di una materia estremamente delicata che riveste un notevole significato politico.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. A maggior ragione dopo la replica del Presidente del Consiglio dei ministri di oggi in Assemblea.

GAETANO GORGONI. Vorrei rilevare che, qualora si intendesse proseguire nella discussione, sarebbe necessario assicurare la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione. Poiché tale presenza manca manifestamente, il rinvio del dibattito appare inevitabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione.

(È respinta).

Do lettura del primo articolo:

Art. 1.

1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 204. — Esclusione dal segreto.  
— 1. Nei procedimenti penali non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti rilevanti ai fini dell'accertamento della verità relativamente a reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale o commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale nonché al delitto di omicidio previsto dall'articolo 575 del codice penale o ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale.

1. 1.

Rizzo.

*Al comma 1, dopo la parola: documenti aggiungere le seguenti: agli atti, le attività e ogni altra cosa.*

1. 2.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Pedrazzi Cipolla.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.  
Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi presenti sul provvedimento in esame che, oltre ad assumere un significato pregnante alla luce della replica del Presidente del Consiglio dei ministri in Assemblea, è particolarmente rilevante. Lo è, sia per l'oggetto considerato, sia in quanto incide sul codice di procedura penale, in particolare sulle norme di attuazione, quindi su una delle fonti più autorevoli del nostro ordinamento. È rilevante perché contiene punti di confine con le vigenti disposizioni in materia di segreto di Stato ed anche perché, come ogni provvedimento, e non può essere altrimenti, attesta una volontà politica. Ma attestare la volontà politica su questa materia significa coglierne la complessità, in tutti i suoi aspetti, prima di giungere ad approvare un testo — quale quello approvato dal Senato — che può essere giudicato appena accettabile e sicuramente non idoneo a risolvere i nodi presenti. Che in questo provvedimento vi siano dei nodi irrisolti, è fuori di dubbio. D'altra parte anche il parere della I Commissione pone una serie di questioni già evidenziate dagli emendamenti presentati dal gruppo comunista, dall'onorevole Rizzo e da altri colleghi. Non si tratta di rilievi soltanto formali, ma di problemi di impianto costituzionale (relativi al rapporto tra i poteri dello Stato) che travalicano lo stesso oggetto del provvedimento oggi al nostro esame.

Una prima osservazione riguarda quella che a nostro avviso appare un'incompleta formulazione dell'articolo 1, laddove si prevede l'esclusione dal segreto di fatti, notizie o documenti concernenti i reati, mentre sarebbe più opportuno prevedere anche gli atti, le attività ed ogni altra cosa. Dico questo perché noi riteniamo che non sia possibile legiferare in materia di procedura penale, in un momento « forte » quale quello che stiamo vivendo, prevedendo norme che sicuramente si presterebbero a non essere applicate o comunque a non essere omogenee alla legislazione vigente in materia di segreto di Stato.

Un'altra questione che riteniamo di dover sottoporre all'attenzione dei colleghi è quella riferita all'articolo 1, comma 1, laddove si prevede che: « Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte ». Se i colleghi me lo consentono, proporrei di migliorare la definizione tecnica di questo testo soprattutto in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice, un aspetto niente affatto indifferente per l'applicazione della norma. Se la dizione: « natura del reato » viene collegata, ad esempio, alla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, esso viene ricompreso nelle fattispecie che nel nostro ordinamento già sono previste e riferite, appunto, alla disciplina dei reati di terrorismo. Del resto, il parere della I Commissione ribadisce l'ambiguità di tale norma, in quanto si rileva che l'espressione o è del tutto pleonastica oppure implicherebbe altro.

Nonostante queste perplessità, il gruppo comunista non ha presentato un emendamento in questo senso, in quanto desidera conoscere prima il parere della Commissione. Sottolineo, comunque, che questo articolo 1 ha suscitato anche delle perplessità nell'ambito della Commissione affari costituzionali, una delle quali riguarda la funzione del Presidente del Consiglio dei ministri nel procedimento di conferma o meno del segreto. L'articolo 2 della proposta di legge, inoltre, prevede che sia il Presidente del Consiglio a confermare al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati dall'articolo 204, comma 1, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto non concerne il reato per cui si procede. Questa attività del Presidente del Consiglio non può altrimenti essere identificata se non con un'attività di particolare rilevanza rispetto all'atteggiamento da assumere per raggiungere la verità nei procedimenti nei quali vi sia la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Tale attività, però, appartiene all'esercizio del potere giudiziario e non del potere dell'Esecutivo. Riteniamo questo un punto estremamente delicato, una questione che attiene al più complesso impianto costituzionale ed ordinamentale del rapporto tra i poteri dello Stato. In questo senso, il conflitto di attribuzione non viene espressamente menzionato nella previsione legislativa, ma di fatto per due ragioni fondamentali viene a configurarsi in un modo strano. La prima riguarda il fatto che il giudice ordinario non avrebbe nessuna possibilità di formalizzare il ricorso per conflitto di attribuzione non avendo in alcun modo la possibilità di conoscenza dell'atto, del fatto, della notizia o dei documenti concernenti i reati per i quali si procede. La seconda ragione riguarda la Corte costituzionale, la quale, ai fini della decisione, non disporrebbe di alcun elemento se non della parola del Presidente del Consiglio dei ministri. Di tal che vi è da ritenere assolutamente naturale che la Corte si vedrà costretta ogni volta a pronunciarsi in favore del riconoscimento del segreto di Stato.

In sostanza, noi riteniamo che il provvedimento in esame non sciogla nessuno di quei nodi che consentono ancora oggi il perdurare del segreto di Stato in procedimenti per gravi reati, che ha creato sinora intralci che hanno impedito di fatto l'accertamento della verità in numerosi processi importanti.

In questo senso abbiamo anche proposto di limitare la riforma in esame alla formulazione dell'articolo 1.

**MAURO MELLINI.** Sono profondamente convinto della totale inutilità del provvedimento, sia sotto il profilo del rapporto con l'ordinamento nel suo complesso, sia sotto quello della contingenza nella quale e per la quale ne viene invocata l'approvazione.

Lo ritengo assolutamente inutile perché la formulazione dell'articolo 1 prevede l'estensione della esclusione dal segreto ai reati di strage. Mi domando, però, quanti siano i reati di strage, come

sia definibile la loro natura e come sia possibile determinare se i reati sono commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale! Ci saranno state anche delle stragi compiute per finalità diverse, ma credo che per raggiungere la verità tutto sia pensabile fuorché che possa intervenire l'esclusione del segreto di Stato.

Se pensiamo alle stragi per le quali ci siamo tutti commossi ed in seguito alle quali questa proposta di legge è stata invocata, ci accorgiamo che la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale è stata sempre contestata. Pertanto, non c'è alcun allargamento: è falso sostenere che qui si prevede un allargamento.

Dunque, la prima questione da porre riguarda la materia che diviene oggetto dell'esclusione.

Con riferimento specifico, invece, ai casi per i quali si ritiene che sia giunto ormai il momento di fare verità e, quindi, di mutare la regola relativa al segreto di Stato, ritengo che il Governo — che dichiara di essere disposto a fare piena luce (del che non dubitiamo) e, quindi, di non voler opporre il segreto di Stato — sbaglia nell'indicare tale strada, perché non c'è mai stata una legge che lo abbia obbligato ad opporre il segreto di Stato. Del resto, un atto non diviene corretto o scorretto a seconda che vi sia o non vi sia una legge.

Tutto questo mi fa pensare all'espressione dialettale romanesca: « Areggeteme, ché l'ammazzo! ». È come se il Governo ci dicesse: voglio che mi forziare, così ve lo dico.

Ce lo dica, dunque! Chi gli impedisce di dirci come stanno le cose?

**BRUNO FRACCHIA.** Adesso hai un Presidente del Consiglio dei ministri buono; domani, potresti averne uno cattivo.

**MAURO MELLINI.** Prima ho parlato in relazione alle stragi in generale, osservando che un'estensione non serve. Ora, parlo in relazione alle stragi già avvenute

(e mi auguro che nessuno pensi che, poi, nasca il problema di « lavarsi le mani »).

Abbiamo proprio bisogno di questo provvedimento per fare chiarezza sulla strage di Bologna?

Se il Governo ha qualcosa da dirci, ce la dica! Se ha opposto il segreto di Stato, lo revochi!

Credo che su questo punto debba essere fatta chiarezza; altrimenti, abbiamo il dovere di ritenere che quanti sostengono l'assoluta necessità dell'approvazione di questa proposta di legge, magari mandando dal Senato alla Camera l'invito pressante a fare passare il provvedimento se si vuole sapere la verità, abbiano evidentemente interesse a che non sia fatta chiarezza!

Questo è l'alibi che serve a qualcuno perché il Governo non tolga il segreto di Stato!

Si vuole che sia rimessa al testo di questo provvedimento quella che è invece — diciamolo con chiarezza! — una responsabilità del Governo, visto che quest'ultimo riconosce che non vi è alcuna necessità obiettiva del segreto di Stato!

Dunque, non vi è alcun bisogno di una legge in proposito. Dire che ve n'è bisogno è un modo per cercare di togliere a chi ne è investito la responsabilità di non agire in maniera difforme da come dice!

Continuare a stare qui ad arrovellarci non serve a niente altro che — come sarà dimostrato durante l'esame dell'articolo 2 — ad andare nel senso opposto a quello che si dice di volere seguire, non certo a fare maggiore chiarezza per il futuro.

**ALDO RIZZO.** Oesidero soffermarmi soltanto su alcuni passaggi che riguardano la formulazione della norma di cui al primo articolo del provvedimento (a prescindere dall'infelice dizione iniziale che fa riferimento, nel testo di un articolo del codice di procedura penale, ai procedimenti penali).

Ritengo che debba essere attentamente definita la fascia dei reati da considerare ai fini della non opponibilità del segreto di Stato.



Concordo con i colleghi del gruppo comunista nel ritenere possibile, per quanto riguarda la formulazione del comma 1 del primo articolo, la scelta tra due dizioni: quella che fa riferimento soltanto a fatti, notizie o documenti rilevanti ai fini dell'accertamento della verità e quella che fa riferimento — forse, meglio della prima — a fatti, notizie o documenti, atti, attività e ogni altra cosa concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

A questo punto, si potrebbe accogliere l'emendamento presentato dal gruppo comunista, che, recuperando appieno e testualmente la dizione contenuta nell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, completa in maniera forse più esauriente il quadro delle attività, o degli oggetti, o delle cose con riferimento ai quali può essere posta la questione della non opponibilità del segreto di Stato.

Per quanto concerne i reati, si è scelto di modificare il testo originario dell'articolo 204 del codice di procedura penale (in cui si fa riferimento, in relazione alla non opponibilità del segreto di Stato, a reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale).

È importante soffermarsi su tale dizione per rilevare come, non essendovi la previsione di una fattispecie che possa essere configurata come reato diretto all'eversione dell'ordine costituzionale, trovi giustificazione il secondo periodo del comma 1 del primo articolo, che prevede, nel caso di opposizione del segreto di Stato, che la natura del reato sia definita dal giudice.

La modifica da me proposta attraverso l'emendamento 1.1 giustifica la seconda osservazione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali, perché per un verso sembra restringere l'area di applicazione della norma in quanto può fare ritenere che reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale siano quelli per i quali il giudice abbia ritenuto di dover individuare la specifica aggravante, mentre non v'è dubbio che nel testo origina-

rio dell'articolo 204 non si fa riferimento ai reati comuni, ma a quelli eversivi. Al fine di evitare equivoci interpretativi, forse è opportuno recuperare la dizione originaria dell'articolo 204, concernente i reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale nonché le associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. In tal modo, si potrebbe mantenere il secondo periodo del comma 1, secondo cui è il giudice a definire la natura del reato eversivo.

Insisto sull'emendamento 1.1 da me presentato a che venga ampliata la fascia dei reati presi in considerazione, aggiungendo il delitto di omicidio. Per quale ragione non viene opposto il segreto di Stato nel reato di strage, mentre invece viene opposto nei confronti di un semplice omicidio, tanto più che nei fatti eversivi — come è accaduto di frequente — non si commettono stragi, ma specifici omicidi?

Un altro punto assai delicato sul quale è opportuno soffermare la nostra attenzione concerne — se per ipotesi (cosa che non auspico) si dovesse mantenere la validità dell'articolo 66 delle norme di attuazione, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di valutare la ricorrenza o meno dei presupposti indicati nel primo comma dell'articolo 204 — la prima parte dell'articolo 204, comma 1, laddove si fa riferimento a « fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale » —.

La precisazione secondo cui non è opponibile il segreto di Stato a fatti, notizie o documenti concernenti reati, fa pensare che la sfera di operabilità della non opponibilità riguardi in buona sostanza soltanto i documenti o le notizie attinenti al reato e non l'accertamento della verità sul reato, cioè l'attività processuale svolta dal magistrato, il che rappresenta una delimitazione assai grave.

Di qui la previsione, contenuta anch'essa nell'emendamento 1.1 da me presentato, secondo la quale la non opponibilità del segreto di Stato non può riguardare soltanto la *notitia criminis*, ma

anche i fatti, le notizie o i documenti rilevanti ai fini dell'accertamento della verità.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Mi domando coscientemente quale senso abbia partire dalla fattispecie di segreto di cui agli articoli 201, 202 e 203 del codice di procedura penale per riferirli ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale: che operazione si compie dato che in sé non rappresentano una categoria di reati definiti, ma sono sempre stati solo aggravanti? Non solo, ma a questa serie di reati si aggiungono anche altre fattispecie come la devastazione, il saccheggio e la strage. Sinceramente, tutto ciò mi sembra completamente incoerente.

Poiché negli ultimi trenta anni la materia ha dato luogo ad applicazioni e disapplicazioni totalmente negative dal punto di vista dei risultati, sarebbe stato sufficiente dire che il segreto di Stato è abolito oppure, con una garanzia minima, precisare che è il magistrato a decidere. Ciò avrebbe risolto completamente il problema; invece si è voluto presentare la proposta di legge al nostro esame che non affronta completamente la tematica.

È ora che il legislatore si decida ad approvare provvedimenti di legge organici e non parziali, il cui obiettivo consiste soltanto nell'accontentare l'opinione pubblica preoccupata da una sentenza. Perché di questo si tratta! Di fronte alla sentenza sfavorevole sulla strage di Bologna, si « tira fuori » la proposta di legge sull'esclusione del segreto di Stato, il che trovo sia indecente e controproducente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. L'ottanta per cento della nostra legislazione è frutto dell'emergenza.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Sono d'accordo nel ritenere gravissimo il reato di strage, ma non si può continuare ad andare avanti in questo modo, assumendo provvedimenti che non risolvono a fondo i problemi. Cosa significa definire il reato con un'aggravante? E questo non è che il

primo elemento in base al quale non può essere espresso un giudizio positivo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor presidente, ritengo che l'emendamento Rizzo 1.1 preveda una norma la cui formulazione appare restrittiva rispetto al testo della proposta di legge, il cui articolo 1 fa riferimento alla rilevanza ai fini dell'accertamento, conferendo comunque la possibilità di discernere i fatti, le notizie e i documenti oggetto delle indagini del magistrato.

Per quanto riguarda l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.2, non comprendo per quale motivo si propone di aggiungere le parole: « gli atti, le attività e ogni altra cosa ».

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Onorevole Nicotra, il nostro emendamento riprende la formulazione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 801 del 1977.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Ritengo pleonastica questa formulazione poiché la dizione contenuta nell'articolo 1 della proposta di legge al nostro esame comprende anche i fatti, in quanto il riferimento ai documenti necessariamente è conseguente all'esame degli atti, dei fatti e delle attività.

In ogni caso, ritengo che il provvedimento in esame sia semplicemente la modifica del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione del nuovo codice di procedura penale, alla cui stesura molti componenti di questa Commissione hanno contribuito nell'ambito dell'organismo parlamentare preposto ad esprimere il parere. In quella sede non ricordo che siano stati avanzate osservazioni in tal senso.

MAURO MELLINI. Io non l'ho votato, ma sono d'accordo a lasciarlo così com'è!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La proposta di legge in esame introduce soltanto una modifica al codice di procedura penale laddove, all'articolo 1, si estende l'esclusione del segreto anche

ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, mentre all'articolo 2 si introduce il parere motivato del Presidente del Consiglio dei ministri.

In conclusione, esprimo parere contrario sia sull'emendamento Rizzo 1.1, sia sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.2.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda l'argomento specifico relativo alle questioni sollevate con la presentazione degli emendamenti 1.1 e 1.2, non mi rendo ben conto se si tratti di pura accademia o meno, anche in vista della probabile mancanza del numero legale. La proposta di legge all'esame della Commissione giustizia, infatti, modifica il codice di procedura penale nel senso indicato dal relatore. Devo inoltre rilevare che si tratta di un provvedimento di iniziativa parlamentare che il Senato ha approvato all'unanimità con il consenso del Governo.

La modifica al testo del codice di procedura penale, se male non ricordo, è stata apportata per rivedere l'ambito di applicazione dell'esclusione del segreto di Stato a due ulteriori figure di reato. Gli emendamenti sinora presentati, invece, propongono delle modifiche più sostanziali del codice stesso, tra l'altro suggerite anche dal parere della I Commissione.

In termini di correttezza linguistica, in un processo penale vi sono fatti (che diventano prove proprio perché servono a provare altri fatti) e vi sono documenti, notizie ed altro che rappresentano proprio quei fatti e li portano a conoscenza del giudice. Prevedere ora nel codice altre espressioni significherebbe introdurre una formulazione leggermente diversa da quella, forse più convenzionale che tecnica, che comunque esplicita il seguente concetto: nel procedimento di accertamento del fatto vi sono atti che forniscono la prova al giudice mediante documenti che li rappresentano. Alla soluzione volta ad adottare, quindi, una qualsiasi

altra espressione nel linguaggio convenzionale, sarebbe tutto sommato preferibile lasciare l'attuale formulazione del codice, limitando le modifiche all'allargamento dell'ambito di applicazione dell'esclusione del segreto.

Per quanto riguarda l'estensione al reato di omicidio, la volontà politica del Senato — qui rispondo agli onorevoli Mellini e Guidetti Serra — era volta a modificare il divieto posto al Governo di opporre il segreto di Stato per quelle categorie di reato aggravate dalle categorie di finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale. Si tratta di categorie di reato che non so se scientificamente sia possibile definire in base ad un'aggravante, ma certo il loro significato è chiaro: qualsiasi reato, anche non particolarmente grave, però aggravato da una finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico, configura senz'altro un disvalore molto forte. Tra l'altro, la legge n. 801 del 1977, votata all'unanimità, già prevedeva il divieto di opposizione del segreto di Stato per i reati commessi per fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Il significato della riforma all'esame della Commissione — ripeto, una riforma votata all'unanimità dal Senato che il Governo non deve certo difendere — è quello di innovare rispetto alle esclusioni dell'opposizione del segreto finora previste dalla legge, prevedendo anche il reato di strage, anche se l'onorevole Mellini non comprende per quale motivo non sia previsto anche il reato di strage non aggravato dalla finalità di terrorismo.

MAURO MELLINI. Perché non prevedere allora anche la strage per amore!

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel passato, quando si sono prospettati alcuni casi di gravi reati con finalità di terrorismo, il Governo ha avuto il potere — e aggiungo il dovere — di opporre il segreto di Stato laddove ve ne era la necessità nel rispetto della legge n. 801 del 1977. Con questa riforma, invece, il

Presidente del Consiglio non potrà più opporre il segreto di Stato nel caso ricorrano le fattispecie più volte ricordate. Questo è il reale significato del provvedimento che il Governo ha condiviso e di cui auspica una rapida approvazione anche presso questo ramo del Parlamento.

Sulla base della premessa, è sembrato a tutti ragionevole che, avendo il Senato approvato il disegno di legge all'unanimità, lo stesso consenso politico si potesse vedere realizzato anche alla Camera. Anche se ciò non è avvenuto, il Governo non intende interferire sulla volontà della Commissione — il Governo, infatti, sul numero legale non pensa nulla! — e probabilmente vi è l'opportunità e la necessità di una migliore riflessione sul testo: ciò non significa che il Governo auspichi un rinvio della discussione.

Oggi ho pregato i componenti la Commissione affari costituzionali di voler accelerare l'espressione del parere su questa proposta di legge. Però, ragionando in termini pratici, posto che sul provvedimento non è stato finora manifestato, in questa sede, un consenso entusiastico ed unanime — al contrario di quanto era accaduto durante la discussione al Senato —, ritengo che vi sia l'esigenza di una riflessione.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA**, *Relatore*. Non essendo stati ritirati gli emendamenti, a nome del gruppo della democrazia cristiana chiedo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 del regolamento, che la Commissione proceda alla votazione nominale sull'emendamento Rizzo 1. 1.

**PRESIDENTE**. Su richiesta del gruppo della democrazia cristiana, ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 del regolamento, l'emendamento Rizzo 1. 1 sarà subito votato per appello nominale.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale sull'emendamento Rizzo 1. 1, non accettato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché non si è raggiunto il numero legale, la votazione nominale sull'emendamento Rizzo 1. 1 è rinviata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16,25.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 1° ottobre 1990.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO